

ART. 1 - E' costituita fra i presenti, l'associazione avente la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FLAUTI DI BAMBU', membro della Federazione Internazionale delle Ghilde dei Flauti di Bambù.

ART. 2 - La sede legale dell'Associazione è in Via Brunetto Latini 31 – 50066 Reggello (FI).

ART. 3 - L'Associazione ha come scopo di:

- a) diffondere in Italia la costruzione e l'utilizzo dei flauti di bambù per sviluppare l'educazione musicale tanto degli adulti quanto dei bambini e far rinascere o sviluppare il gusto per la musica in tutti gli ambienti sociali;
- b) salvaguardare la qualità dell'insegnamento e dell'uso dei flauti di bambù.

ART. 4 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 - L'Associazione avrà i seguenti principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo: assenza di fini di lucro, perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale (che potrà essere di durata inferiore), il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente: *Romeo Selvatici*

Vice-Presidente: *Clara Biach*

Segretario: *Piero Guerrini*

Consigliere: *Evaristo Tozzi*

Consigliere: *Pierangelo Prandoni*

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

L'Associazione è disciplinata dal seguente Statuto:

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FLAUTI DI BAMBU”

I - Costituzione, sede legale, denominazione e finalità

ART. 1 – Si è costituito a Firenze in data l'ente non commerciale di tipo associativo, di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominato “Associazione Italiana dei flauti di Bambù” con sede in Via Brunetto Latini 31, 50066 Reggello (FI). La suddetta Associazione è membro della Federazione Internazionale dei Flauti di Bambù.

ART. 2 – Il funzionamento democratico dell'Associazione garantisce la libertà di coscienza ed evita ogni tipo di discriminazione.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – L'Associazione ha come finalità di stimolare e sviluppare le abilità manuali, musicali e creative di ogni persona, attraverso la costruzione dei flauti di bambù e il loro utilizzo per l'apprendimento e l'espressione musicale. I flauti sono costruiti a mano e non devono essere né acquistati né venduti. L'Associazione promuove tutte quelle attività ritenute idonee alle sue finalità (corsi residenziali e/o seminari, spartiti, supporti audio, concerti) coinvolgendo a tale fine soggetti singoli o collettivi.

ART. 5 - L'Associazione non ha scopo di lucro. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni eventuale avanzo di gestione dovrà essere interamente destinato allo sviluppo dell'attività dell'anno successivo. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni con scopo analogo o a fini di pubblica utilità.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione formato dalle somme di denaro versate dagli associati al momento della costituzione dell'Associazione
- b) dalle quote associative
- c) da contributi provenienti da atti di liberalità di terzi.
- d) da contributi e sovvenzioni statali o di Enti locali

In caso di scioglimento dell'associazione eventuali attività residue saranno devolute ai sensi degli art. 31 e 32 Codice Civile.

In ogni regione possono formarsi dei gruppi che abbiano lo stesso scopo dell'Associazione. Essi sono amministrati da un responsabile regionale che dovrà rispondere ai requisiti indicati nell'Art. 8 del presente Statuto e che sarà incaricato di :

- riassumere i resoconti annuali delle attività della sua regione;
- organizzare nella regione degli incontri per scambi d'idee, riparazione di strumenti, musica d'insieme ed attività connesse.

I responsabili regionali sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione. L'incarico di responsabile regionale sarà rinnovabile ogni 2 anni.

II - Soci

ART. 6

Possono far parte dell'associazione tutte le persone, le associazioni e gli organismi collettivi che ne condividano gli scopi e che diano in tal senso adeguato affidamento.

– I soci si distinguono in:

- a- **soci attivi.** La quota annuale è di 15 euro. Questa quota può essere rivista ogni anno;
- b- **soci simpatizzanti** la cui quota è pari a quella dei membri attivi;
- c- **soci onorari.**

La qualità di socio attivo si acquisisce dopo aver costruito un flauto di bambù e aver intrapreso un percorso di formazione musicale secondo le modalità dell'Associazione, con l'impegno di non insegnare la pratica dei flauti di bambù al di fuori delle condizioni specificate nell'Art..8.

La qualità di socio simpatizzante può essere attribuita sia a persone che a enti che abbiano incoraggiato le attività dell'Associazione senza prenderne parte attiva. L'atto tangibile di sostegno è costituito anche dal pagamento della quota associativa annuale.

Ogni soggetto interessato dovrà rivolgere specifica domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione. Sulle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione che, qualora rilevi

l'inopportunità di accogliere una di esse, la rinvia con le proprie osservazioni all'Assemblea che decide in via definitiva.

La qualità di socio onorario può essere attribuita a tutte le persone che con la loro attività hanno contribuito alla vita dell'Associazione in modo significativo. I membri onorari sono esonerati dal pagamento della quota. L'Assemblea dei soci delibera sull'attribuzione di questa qualità.

ART. 7 – Il titolo di socio si perde :

a – per dimissioni

b – per radiazione:

I) se il socio non ha pagato la sua quota

II) se non rispetta lo Statuto dell'Associazione.

III - Struttura organizzativa dell'Associazione:

- **Docenti dell'Associazione**
- **Assemblea dei soci**
- **Consiglio di amministrazione**
- **Presidente**

Docenti dell'Associazione

ART. 8

- a- Sono ammessi a insegnare la pratica del flauto di bambù i membri dell'Associazione che hanno ottenuto il diploma di base di idoneità all'insegnamento di detto strumento secondo l'iter stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dello Statuto della Ghilda Internazionale, di cui l'Associazione fa parte.
- b- I docenti sono tenuti, inoltre, a informare delle loro attività il loro responsabile regionale, affinché possa inviare al Consiglio d'Amministrazione, prima di ogni assemblea generale, il resoconto delle attività della sua regione.
- c- Nei corsi per adulti gli insegnanti dovranno informare i loro allievi dello scopo della Associazione e far presente a ciascuno l'opportunità di non insegnare la pratica del flauto di bambù senza aver compiuto l'iter di formazione dei docenti previste dal presente Statuto.
- d- Tuttavia un membro della Associazione, non diplomato, può insegnare la pratica del flauto di bambù, se questo insegnamento è fatto a un piccolo gruppo di carattere occasionale e sotto il controllo e la responsabilità di un docente diplomato.

Assemblea dei soci

ART. 9

L'Assemblea dei soci è costituita dagli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute possono partecipare all'Assemblea mediante il loro legale rappresentante o persona debitamente autorizzata in forma scritta.

ART. 10

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'O.d.G. da inviarsi con e-mail o con altri mezzi idonei, almeno dieci giorni prima la data della riunione, nella sede indicata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno; dovrà altresì essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati aventi i requisiti per parteciparvi. Detta richiesta dovrà indicare gli argomenti da porre all'O.d.G. della seduta.

ART. 11

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione qualora risulti presente la metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La seconda convocazione può essere fissata anche per la medesima giornata della prima convocazione, purché sia assicurato un intervallo di almeno un'ora da questa.

L'Assemblea decide a maggioranza dei votanti.

ART. 12

Le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione attengono all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria e devono essere approvati con il voto favorevole espresso da 3/4 degli associati aventi diritto a parteciparvi per le modifiche statutarie e da 4/5 degli associati aventi diritto a parteciparvi per lo scioglimento. Per la trattazione degli anzidetti argomenti l'Assemblea non può tenersi in seconda convocazione.

ART. 13

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio di Amministrazione;
- b) approva i bilanci ed il conto consuntivo annuale;
- c) approva le linee programmatiche generali presentate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali per ciascuna delle categorie dei soci previste dal precedente Art. 6;

- e) delibera sulle modifiche statutarie;
- f) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nonché su ogni conseguente atto;
- g) delibera su ogni altra materia non riservata espressamente alla competenza degli altri organi.

Consiglio di Amministrazione

ART. 14

Ogni membro attivo senza distinzione di età, sesso, appartenenza o convinzioni, può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni ed è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti. Il numero dei componenti viene stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare per qualsiasi motivo durante il triennio, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione; i nuovi membri rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

ART. 15

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente dell'Associazione scegliendolo fra i propri membri. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire al suo interno altre cariche necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, comunque in tempo utile per assicurare la presentazione all'Assemblea Generale degli associati delle proposte di bilancio.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione qualora un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta motivata.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito con l'intervento della metà dei consiglieri; delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente.

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con eccezione delle attribuzioni riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea. Persegue gli scopi statuari sulle linee programmatiche generali approvate dall'Assemblea, attivando a tal fine tutte le iniziative ritenute idonee. Esegue le deliberazioni dell'Assemblea Generale degli associati, e in particolare:

- a) redige ed approva la relazione annuale sulle attività svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci unitamente al conto consuntivo;

- b) redige ed approva la relazione programmatica annuale sull'attività da svolgere e la sottopone all'Assemblea dei soci unitamente alla proposta di bilancio preventivo;
- c) decide sulle richieste di adesione all'Associazione, fatto salvo quanto rinviato alla competenza dell'Assemblea dal precedente art. 6.

Il Presidente

ART. 18

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri e dura in carica quanto il Consiglio stesso. Con le stesse modalità si potrà procedere all'elezione del Vice Presidente.

ART. 19

Il Presidente dell'Associazione:

- a) presiede e convoca l'Assemblea dei soci per la discussione degli argomenti iscritti all'O.d.G. stabilito dal Consiglio di Amministrazione o ai sensi dell'Art 10;
- b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e della Assemblea;
- c) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) presiede il Consiglio di Amministrazione che convoca ogni qualvolta vi sia necessità su specifico ordine del giorno da comunicare in tempo utile prima della riunione dei consiglieri;
- e) in caso di urgenza è autorizzato a compiere gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che dovranno essere ratificati da questo nella prima riunione;
- f) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dando la relativa quietanza

ART. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile di cui agli Articoli 14 e seguenti riguardanti le Associazioni..

ART. 21

Le modifiche delle finalità e dei mezzi dell'Associazione (art.4 e 5 dello Statuto) sono escluse. E' solo possibile completarli e ampliarli nello spirito degli articoli sopraindicati.